

Circolare n. 23
del 02/05/2013 SC-fa

Ambiente

Sacchetti in plastica

Decreto 18 marzo
2013

Decorrenza sanzioni.

In tema di sacchetti per asporto merci, in ordine ai quali sono state illustrate nella circolare del Servizio n. 22 del 02/05/2013 le nuove caratteristiche tecniche di realizzazione, con riguardo specifico alle **sanzioni applicabili** in caso di violazione del divieto di commercializzazione di sacchetti non conformi alla normativa, ricordiamo che si tratta di sanzioni amministrative pecuniarie, la cui somma è compresa tra **un minimo di 2.500 € ed un massimo di 25.000 €** (aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore).

In particolare, **l'entrata in vigore delle sanzioni è soggetta anch'essa a modifiche**, poiché la previsione del termine del 31 dicembre 2013 (anticipato al 31 dicembre 2012 dal Decreto Sviluppo bis -D.L.179/2012-), è stata sostituita con quella (della Legge 221/2012, di conversione del Decreto Sviluppo bis) che stabilisce che **il termine dell'entrata in vigore delle sanzioni scatta "a decorrere dal sessantesimo giorno dall'emanazione dei decreti di natura non regolamentare** previsti per la definizione delle ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchetti commerciabili": cioè, a sessanta giorni dall'emanazione -stando alla lettera della norma- del Decreto 18 marzo in commento.

Il **Decreto stesso**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, all'art. 6, **vincola** tuttavia, **la sua entrata in vigore** alla conclusione, con esito favorevole, della procedura di comunicazione alla Commissione Europea (stabilita ai sensi della Direttiva 98/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio).

La confusione generata dalla norma che basa la decorrenza del termine dalla data di emanazione del Decreto (invece che da quella della sua entrata in vigore) è superata da una nota informale con cui il **Ministero dell'Ambiente** ha ribadito che, secondo l'interpretazione prevalente, **il computo dei sessanta giorni per l'avvio del regime sanzionatorio scatterà solo all'entrata in vigore del Decreto**, cioè **alla conclusione, con esito favorevole, dell'esame del testo presso la Commissione Europea**, che avverrà presumibilmente -se non vi saranno obiezioni- il prossimo 13 giugno (novanta giorni dopo la notifica depositata il 12 marzo scorso).

Le prime sanzioni potranno dunque essere comminate **trascorsi sessanta giorni dal via libera della Commissione Europea**, il che significa a partire **non prima del 13 agosto 2013** (a condizione che, repetita iuvant, il prossimo 13 giugno si concluda la predetta procedura di comunicazione ed entri così in vigore il Decreto).